

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Delibera C.C. n.24 del 27 maggio 2005

INDICE SOMMARIO

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1 – Oggetto

ART. 2 – Definizioni

ART. 3 – Occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee

ART. 4 – Occupazioni abusive

ART. 5 – Occupazioni necessitate ed urgenti

CAPO II

Procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione

ART. 6 – Domanda di concessione: forma e contenuto

ART. 7 – Istruttoria della domanda

ART. 8 – Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione

ART. 9 – Obblighi del titolare della concessione

ART. 10 – Rinnovo e proroga della concessione

ART. 11 – Rinuncia alla concessione

ART. 12 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

ART. 13 – Decadenza ed estinzione della concessione

CAPO III

Disciplina della tassa di concessione

ART. 14 – Ambito di applicazione della tassa di occupazione

ART. 15 – Soggetti passivi

ART. 16 – Criteri per la determinazione della tassa

ART. 17 – Suddivisione del territorio comunale

ART. 18 – Entità dell'occupazione

ART. 19 – Durata dell'occupazione

ART. 20 – Modalità di applicazione delle tariffe

ART. 21 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

ART. 22 – Riduzioni della tariffa base per le occupazioni temporanee

ART. 23 – Maggiorazioni tariffa base

ART. 24 – Esenzioni

ART. 25 – Modalità e termini di pagamento della tassa ed accessori

CAPO IV

Casi particolari di occupazioni

- ART. 26** – Disciplina occupazione suolo in aree particolari
- ART. 27** – Passi carrabili
- ART. 28** – Occupazioni con impianti pubblicitari
- ART. 29** – Esposizione di merce
- ART. 30** – Artisti di strada e mestieri artistici e girovaghi
- ART. 31** – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- ART. 32** – Esecuzione di lavori e di opere
- ART. 33** – Occupazioni con condutture cavi ed impianti in genere
- ART. 34** – Distributori di carburante
- ART. 35** – Somministrazione alimenti e bevande

CAPO V

Riscossione e rimborsi

- ART. 36** – Recupero omesso versamento
- ART. 37** – Riscossione coattiva
- ART. 38** – Interessi
- ART. 39** – Rimborsi

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

- ART. 40** - Sanzioni
- ART. 41** – Disposizioni finali
- ART. 42** – Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **OGGETTO**

1. Il presente regolamento reca la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2 **DEFINIZIONI**

1. Per "occupazione" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto, di spazi ed aree pubbliche che vengono sottratte all'uso generale della collettività per essere destinate al soddisfacimento del bisogno del singolo.
2. Per "suolo pubblico" si intendono tutti gli spazi e le aree così come individuati all'art.14.
3. Per "aree private" soggette a servitù di pubblico passaggio si intendono quelle aree private nelle quali è concesso il pubblico transito indiscriminato di tutta la collettività in quanto si sia verificata l'acquisizione della servitù di passaggio nei modi di legge.
4. Per "Ufficio" l'unità organizzativa comunale competente al rilascio del provvedimento di concessione in base a quanto previsto dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 3 **OCCUPAZIONI PERMANENTI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno; ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, sia inferiore all'anno, anche se ricorrenti; sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dal soggetto concessionario soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

ART.4 **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Sono considerate abusive le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) realizzate in assenza della relativa concessione comunale;
 - b) realizzate in maniera difforme dalle condizioni poste dalla concessione;
 - c) che si protraggono oltre il termine di scadenza.
2. Le occupazioni abusive devono risultare dal verbale di contestazione redatto dai competenti organi di vigilanza.
3. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento della tassa, alla cui determinazione provvede il Dirigente dell'Ufficio dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso di liquidazione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 36.
4. Alle occupazioni abusive viene applicata la tassa di occupazione calcolata ai sensi dell'art. 19, comma 3, con gli interessi e le maggiorazioni di cui all'art. 36.

5. Nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente dell'Ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia secondo le procedure stabilite ai sensi dell'art. 41, comma 4, lett. b).

6. Fermo restando che il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

ART.5

OCCUPAZIONI NECESSITATE ED URGENTI

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in casi di emergenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata occupazione delle aree.

2. Nel caso di cui al comma 1 l'interessato dovrà immediatamente dare comunicazione dell'occupazione all' Ufficio, ai fini della regolarizzazione.

3. L'Ufficio verifica l'esistenza dell' urgente necessità ed in caso affermativo rilascia la concessione in sanatoria. In caso negativo saranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

CAPO II

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART.6

DOMANDA DI CONCESSIONE: FORMA E CONTENUTO

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente presentare all'Ufficio almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, domanda scritta volta ad ottenere il rilascio dell'apposito provvedimento di concessione.

2. Nei casi previsti ai sensi dell'art. 41, comma 4, le domande devono essere inoltrate allo Sportello Unico per le imprese secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal relativo regolamento che disciplina il procedimento unico.

3. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari, la domanda di concessione, redatta in carta semplice, deve contenere i seguenti elementi:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, i dati anagrafici, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e l'individuazione specifica dell'area o spazio pubblico o porzione di esso che si richiede di occupare;
- d) la superficie che si intende occupare precisandone l'entità espressa in metri quadrati;
- e) per le occupazioni da effettuarsi con pedane, chioschi, e simili, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria e da una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- f) la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- g) l'uso particolare al quale s'intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché il manufatto che si intende eseguire o eventualmente collocare;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- i) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area appartenenti ad altri soggetti pubblici o privati;
- j) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore;
- k) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute dal presente Regolamento;
- l) le eventuali autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare, avvalendosi anche delle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, n.15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio potrà richiedere tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti; potrà, inoltre, imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza stradale.

5. L'Ufficio, in relazione alla particolare tipologia e natura dell'area oggetto di domanda di concessione, ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.
6. L'Ufficio, al fine di agevolare i richiedenti, predisporrà appositi moduli per la domanda di concessione.

ART.7

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di concessione, indirizzate al Sindaco, sono assegnate all'Ufficio per l'istruttoria e la definizione delle stesse, fatto salvo quanto previsto per la trattazione delle pratiche attraverso lo Sportello Unico delle imprese ai sensi dell'art. 41, comma 4.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni: tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazioni o regolarizzazioni e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione non pervenga all'Ufficio la relativa documentazione, la domanda viene archiviata.
3. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio, il Responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno si dà preferenza alla richiesta con durata dell'occupazione maggiore.
4. Per l'istruttoria e per la definizione del procedimento, il responsabile dello stesso acquisisce dai competenti Uffici interessati i pareri tecnici che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche specifiche della singola occupazione. I pareri devono essere formulati entro gg. 20 dalla ricezione, trascorsi i quali si considerano positivi.
5. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo all'Ufficio Tecnico del Traffico.
6. Sono rigettate le richieste di concessione per attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.
7. Un soggetto non può essere autorizzato ad effettuare un'occupazione per la quale si è già reso inadempiente nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente al pagamento della tassa di occupazione ovvero rispetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione preventiva di tali rapporti..

ART.8

RILASCIO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione o di diniego, in base ai risultati dell'istruttoria, viene adottato dal Dirigente dell'Ufficio ovvero dal Dirigente responsabile dello Sportello Unico e deve essere consegnato al richiedente che lo deve esibire a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di rilascio della medesima.
2. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.) o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro).
3. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in materia di cessione d'azienda, la concessione è strettamente personale ed è conseguentemente vietato il trasferimento, la sub-concessione o la cessione a terzi. E'ammesso l'utilizzo del bene concesso tramite persona autorizzata e indicata dal titolare della concessione stessa, previa comunicazione all'Ufficio.
4. In particolare nell'atto dovranno essere stabiliti necessariamente:
 - a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'art.6;
 - b) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;

- c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili ed alle norme igienico sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa.

ART.9

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni che possono derivare al Comune o ai terzi per effetto dell'occupazione medesima, senza riguardo alla natura e all'ammontare degli stessi.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi le attività esplicitate nella stessa;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata.
 - c) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o addetti autorizzati dall'amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;
 - d) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento di concessione e rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;
 - e) disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti, esponendo apposito cartello di segnalazione come prescritto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Ufficio per ogni modifica alle opere già in atto;
 - f) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri riportati nella concessione;
 - g) effettuare il regolare versamento della tassa di occupazione alle scadenze stabilite dal provvedimento di concessione.

ART.10

RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza e fatta salva ogni previsione contraria, può chiedere:
 - a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
 - b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario sessanta giorni prima della scadenza deve inoltrare all'Ufficio apposita richiesta scritta di rinnovo, contenente gli estremi della concessione in scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario cinque giorni prima della scadenza deve presentare all'Ufficio la richiesta scritta di proroga, contenente gli estremi della concessione in scadenza e la durata per la quale viene richiesta la proroga, i motivi della richiesta, ed ogni altro elemento di variazione rispetto alla concessione originaria.
4. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

ART. 11
RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. La rinuncia anticipata alla concessione sia per le occupazioni permanenti che temporanee deve essere comunicata all'Ufficio personalmente dal concessionario o tramite raccomandata.

ART. 12
MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Dirigente dell'Ufficio, con apposito provvedimento motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Sono causa di revoca della concessione:

- a) il mancato versamento della tassa o di eventuali altri diritti dovuti alle scadenze stabilite nella concessione;
- b) reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno temporale) del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni e degli obblighi imposti con l'atto di concessione o delle norme del presente Regolamento;
- c) l'uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo o spazio pubblico e del bene pubblico concesso.

ART. 13
DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. E' causa di decadenza della concessione la mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data prevista nell'atto di concessione per le occupazioni permanenti, e nei due giorni successivi per le occupazioni temporanee.

2. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) scadenza del termine di durata;
- b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;
- c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente dell'Ufficio con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

CAPO III DISCIPLINA DELLA TASSA

ART. 14

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE

1. Sono soggette alla tassa:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree adibite a mercati anche attrezzati;
- b) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla lettera a), nonché le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situate all'interno del centro abitato del Comune, come individuato dall'art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30.04.92 n.285;
- d) le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa, non sono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate dal Comune direttamente o da terzi su incarico del Comune stesso.

ART. 15

SOGGETTI PASSIVI

1. E' obbligato al pagamento della tassa il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal provvedimento amministrativo di concessione o dal verbale di accertamento dell'occupazione abusiva redatto dagli organi di controllo.

2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido per il pagamento della tassa gli altri occupanti.

ART. 16

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tariffa per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) categoria di importanza della zona all'interno della quale rientra l'occupazione così come previsto dall'art.17;
- b) entità dell'occupazione;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

2. Le tariffe minime e massime sono quelle riportate nell'Allegato B al presente regolamento.

3. Le tariffe nei limiti stabiliti ai sensi del comma 2 possono essere aggiornate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale sulla base della disciplina generale contenuta nel presente capo.

ART. 17

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in quattro categorie così come specificate nell'allegato A al presente regolamento, in base all'importanza delle strade e delle aree ricavata dagli elementi di

centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

ART. 18
ENTITA' DELL'OCCUPAZIONE

1. La tassa è commisurata all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. L'entità dell'occupazione è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale redatto dal competente pubblico ufficiale in sede di contestazione del comportamento abusivo.
3. Non è assoggettabile alla tassa l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati.

ART. 19
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. La durata dell'occupazione ai fini dell'applicazione della tassa è misurata:
 - a) in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione;
 - b) in base alla durata effettiva per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione;
2. Ai fini dell'applicazione della tassa, eventuali proroghe della concessione, saranno considerate, quanto alla durata, come periodo autonomo e indipendente.
3. Le occupazioni abusive, salvo prova contraria, si presumono effettuate:
 - a) dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile tali da poterle considerare come occupazioni permanenti;
 - b) dal 30° giorno antecedente la data di accertamento per le occupazioni temporanee. In tal caso, qualora l'occupazione abusiva sia ripetutamente realizzata dallo stesso trasgressore nello stesso luogo e con le medesime modalità, la stessa si presume effettuata in modo permanente con l'applicazione della tassa dal 1° gennaio dell'anno in cui sono stati eseguiti gli accertamenti.

ART. 20
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato.
2. La tassa per le occupazioni temporanee è determinata su base giornaliera, per metro quadrato.
3. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a euro 0,13 al metro quadrato per giorno.

ART. 21
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33, per le occupazioni permanenti soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30%.
2. Per le occupazioni permanenti con tende, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30%.

3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o di aree pubbliche già occupate con altre strutture, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle strutture medesime medesime.
4. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa base è ridotta del 20%.

ART.22

RIDUZIONI DELLA TARIFFA BASE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa base è ridotta del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
2. La tariffa base è ridotta del 30% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell'80%.
4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.
5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive, la tariffa base è ridotta dell'80 %.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa base è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART.23

MAGGIORAZIONI TARIFFA BASE

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base subisce un incremento del 30%.
2. La tariffa base subisce un incremento del 10% nei casi specificati nell'Allegato A al presente regolamento.

ART. 24

ESENZIONI

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere il provvedimento di concessione, la tassa non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - b) occupazioni effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460 del 04/12/1997, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, istruzione e ricerca scientifica, sempre che l'accesso alle relative manifestazioni sia libero e gratuito;
 - d) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap;
 - e) occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;
 - f) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di pubblici servizi;
 - g) occupazioni a qualsiasi titolo effettuate all'interno delle aree cimiteriali;
 - h) accessi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;
 - i) occupazioni effettuate con veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi assegnati;
 - j) occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bowindow, tende solari fisse o retrattili siano essi di carattere stabile o temporaneo;

- k) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative politiche, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) passi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale (a raso), ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- m) le occupazioni occasionali come quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci e quelle effettuate nell'ambito del commercio itinerante;
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico, con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o di ricorrenze civili o religiose;
- o) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (esempio: parcheggi privati, mercati coperti, etc.).

ART. 25

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TASSA ED ACCESSORI

1. Il pagamento della tassa, degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e di eventuali altri accessori dovuti deve essere effettuato tramite conto corrente postale intestato al Comune di Reggio Calabria.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa è effettuato, relativamente all'annualità in corso al momento del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento della tassa va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tali date cadono in giorno festivo o prefestivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento di cui al comma precedente va effettuato con riferimento all'anno solare e deve avvenire in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 4.
4. Se l'importo complessivamente dovuto supera i 258,23 euro, la tassa può essere versata in quattro rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, dell'anno di riferimento. Se l'occupazione ha inizio dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, aventi scadenza nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno. Se l'occupazione cessa prima del 31 dicembre, la seconda rata scadrà nel mese di cessazione.
5. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.
6. Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata contestualmente al rilascio della concessione in un'unica soluzione, salvo quanto indicato nel comma 7.
7. Qualora l'importo della tassa per le occupazioni temporanee risulti superiore ad Euro 1032,91, può essere autorizzato, su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate anticipate di uguale importo, le cui scadenze siano ricomprese obbligatoriamente nel periodo di durata dell'occupazione.
8. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione.

CAPO IV

CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

ART. 26

DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE SUOLO IN AREE PARTICOLARI

1. In aree particolari del territorio comunale ovvero per tipologie di occupazione specifiche la disciplina dell'occupazione suolo può essere adottata con provvedimenti della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

ART. 27

PASSI CARRABILI

1. La disciplina della concessione comunale dei passi carrabili è riportata nell'allegato C al presente regolamento.

ART. 28

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione della tassa alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

ART. 29

ESPOSIZIONI DI MERCE

1. L'esposizione di merce sui marciapiedi prospicienti gli esercizi di vendita è subordinata al rilascio dei pareri vincolanti ed obbligatori da parte dell'Ufficio Tecnico del Traffico e, ove occorra, dell'U.O. Urbanistica e, in ogni caso, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

2. I pareri espressi dagli uffici tecnici competenti dovranno tenere conto della giusta fruibilità pedonale e dei portatori di handicap fisici. In ogni caso dovrà essere garantito un passaggio utile non inferiore ad un 1,20 mt. lineari dal bordo del marciapiede.

3. L'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce viene concessa per una profondità di cm. 0,50 calcolata dalla verticale del muro perimetrale e una lunghezza non superiore alla larghezza frontale dell'esercizio commerciale, fermo restando il limite previsto al comma 2.

4. L'esposizione di prodotti ortofrutticoli deve avvenire esclusivamente tramite espositori di plastica coperti con un'adeguata rete protettiva che ne impedisca la manipolazione e la contaminazione.

5. E' vietata, senza deroga alcuna, l'esposizione, sui marciapiedi prospicienti gli esercizi di vendita, di carni o di prodotti ittici.

6. E' prerogativa dell'Ufficio stabilire se la concessione avrà carattere temporaneo o permanente.

ART. 30

ARTISTI DI STRADA E MESTIERI ARTISTICI E GIROVAGHI

1. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune e sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per le occupazioni effettuate da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 31

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non devono richiedere il permesso ad occupare purchè la sosta non si prolunghi per più di 60 minuti, ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno spostarsi di almeno 500 metri. Si applicano, in tal caso, le norme previste dal regolamento del commercio su aree pubbliche.

ART. 32

ESECUZIONI DI LAVORI ED OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso deve essere indicato anche il termine entro il quale i suddetti materiali devono essere trasportati negli appositi luoghi di scarico.

ART. 33

OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività anche strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfetariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art.63 del D. Lgs. N.446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La tariffa base viene fissata in euro 0,65, per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 1° gennaio di ogni anno indipendentemente dalla zona di ubicazione, ed in ogni caso l'ammontare annuo complessivo dovuto da ciascun occupante, anche per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, non può essere inferiore a Euro 516,46. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei soggetti erogatori.

4. Per le eventuali occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta fino ad un massimo di 5 KM lineari in ragione di euro 51,65, per ogni KM o frazione superiore a 5 KM è dovuta una maggiorazione di euro 10,33.

ART. 34

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni effettuate con altre strutture ed impianti di servizio.

ART. 35

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. L'occupazione di piazze ed aree pubbliche prospicienti pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri vincolanti ed obbligatori degli Uffici Urbanistica, Ufficio Tecnico del Traffico e Verde Pubblico ed Arredo Urbano.

2. Ove necessario, potranno essere richiesti inoltre i pareri espressi da parte delle sovrintendenze ai Beni Archeologici, ai Beni Ambientali, e di quelle Amministrazioni periferiche dello Stato dinanzi alle cui sedi Istituzionali viene richiesta l'occupazione dell'area o dello spazio pubblico.

3. I pareri della sovrintendenza ai Beni Archeologici e di quella ai Beni Ambientali, sono obbligatori e vincolanti per le richieste di occupazione sul verde pubblico prospiciente vie o piazze di particolare pregio ed importanza.
4. La richiesta di occupazione tramite l'installazione di strutture attrezzate non permanentemente fisse al suolo e che rispondano a requisiti di natura strutturale, paesaggistica, ed urbanistica, deve essere corredata da un apposito progetto redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, dal quale si evince in maniera chiara e dettagliata il tipo di insediamento da realizzare e quanto previsto per la salvaguardia e l'arricchimento del verde pubblico.
5. Il richiedente dovrà versare a titolo di deposito cauzionale la somma ritenuta congrua dall'Ufficio per la copertura dei costi di abbattimento e ripristino dell'area, quanto degli eventuali danni provocati all'area occupata. Detta somma è assoggettata al regime delle cauzioni per i pubblici appalti e può essere versata mediante apposita fideiussione bancaria o di altro istituto autorizzato.
6. E' prerogativa dell'Ufficio stabilire se la concessione avrà carattere temporaneo o permanente.
7. Le occupazioni di cui al presente articolo che ricadano sul Lungomare Falcomatà, sul Corso Matteotti e sul Lungomare Vittorio Emanuele III saranno regolate con appositi atti deliberativi della Giunta Comunale.

CAPO V

RISCOSSIONE E RIMBORSI

ART. 36

RECUPERO OMESSO VERSAMENTO

1. Il Dirigente dell'Ufficio, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di accertamento di occupazioni abusive redatti dai competenti organi di controllo, dispone il recupero dell'omesso versamento della tassa e di ogni onere, interesse e maggiorazione relativi al medesimo.
2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:
 - a) importo della tassa contestata;
 - b) eventuali interessi moratori e sanzioni;
 - c) modalità e condizioni di pagamento dell'intera obbligazione entro 60 giorni;
 - d) organo presso il quale ricorrere.
3. Gli avvisi di contestazione relativi alle violazioni dei commi precedenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messo notificatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o doveva essere presentata o entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il versamento della tassa doveva essere effettuato.

ART. 37

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Qualora le somme indicate nell'avviso di contestazione non siano versate nei termini previsti, si procederà alla riscossione coattiva nei modi previsti dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.88 n.43 in un'unica soluzione.
2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate abusivamente, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.

ART. 38

INTERESSI

1. Sulle somme non versate o tardivamente versate si applicano gli interessi moratori nella misura del vigente tasso legale per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni autorizzate, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
 - b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive, dalla data indicata nel verbale di contestazione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
2. Il mancato versamento delle somme accertate entro gli ulteriori termini fissati nell'avviso di contestazione di cui all'art. 35, comporta la decadenza della concessione, senza ulteriori formalità.

ART. 39

RIMBORSI

1. La revoca o la rinuncia della concessione dà diritto al rimborso proporzionale della tassa, se già pagata, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca o dalla comunicazione di rinuncia ed in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
2. Alla restituzione delle somme di cui al comma 1 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di concessione provvede il Responsabile del tributo, con proprio

provvedimento, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. Non si dà luogo a rimborsi per importi inferiori ad euro 10,00= (dieci).

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART.40 SANZIONI

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto previsto nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n.689.

ART.41 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è revocato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 22/12/1995, nonché tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.
3. Sono fatte salve le discipline dell'occupazione suolo in aree particolari del territorio comunale già adottate anche con provvedimenti della Giunta Comunale.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento gli Uffici competenti provvederanno, d'intesa:
 - a) ad adottare e pubblicare l'elenco dei procedimenti concernenti l'occupazione suolo che dovranno essere avviati tramite lo Sportello Unico per le imprese;
 - b) a definire i procedimenti di esecuzione delle ordinanze di sgombero rimaste inottemperate.
5. Le modifiche al Capo II possono essere adottate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005 e si applica anche alle occupazioni in corso.